

4148/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sent. N.
Spediz. 15/10/09
Depos. - 9 NOV. 2009
R.G. 3326/09

in persona del Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in persona della ricorrente iscritta al n. 3326/2009 r.g.l. promossa da:
..... elettivamente domiciliata in via Vela, 29 Torino, presso lo studio degli avv.ti
Roberto Bausardo e Angelica Savoini, che la rappresentano e difendono per procura in
atti,

parte ricorrente

CONTRO

..... in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in corso Galileo Ferraris, 120 Torino, rappresentato e
difeso per procura in atti dagli avv.ti Ettore Ronconi ed Eleonora Bovo, elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'avv. Cinzia Chiapale

parte convenuta

OGGETTO: riconoscimento anzianità di servizio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente - assunta a tempo indeterminato dall'Ente convenuto a decorrere dall'1.2.2008 a
seguito di concorso pubblico - lamenta l'azzeramento dell'anzianità inizialmente attribuitale nel
contratto individuale di lavoro ed in sede di prima attuazione del medesimo in relazione ai
rapporti di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto detta assunzione, chiedendo il
ripristino della stessa e le relative conseguenze economiche.

L'Istituto resistente sostiene di essere stato a ciò costretto dall'interpretazione - contenuta nella
circolare 5/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - della normativa che ha consentito
l'assunzione della ricorrente in deroga all'impedimento posto dalla l. 311/2004, a fronte della
quale la clausola del contratto individuale di lavoro in questione risulterebbe nulla o comunque
inefficace.

La domanda appare fondata e va pertanto accolta.

L'Ente convenuto non contesta la pattuizione allegata dalla ricorrente in ordine al riconoscimento
dei periodi lavorati con contratti a termine ai fini dell'anzianità di servizio, né di aver dato
inizialmente esecuzione a tale clausola riconoscendole in concreto un'anzianità corrispondente a
tali periodi.

Di entrambe, peraltro, esiste in atti prova documentale.

L'art. 6 del contratto individuale 1.2.2008 (doc. 8 ric) stabilisce che " i periodi di servizio prestato con
contratti di lavoro a tempo determinato , ai sensi dell'art. 23 dpr 171/91, dal 20 settembre 2002 al 19
settembre 2005, dal 17 ottobre 2005 al 16 ottobre 2007 e dal 17 ottobre 2007 al 31.1.2008 sono riconosciuti
utili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti in materia per il personale del comparto delle istituzioni
ed enti di ricerca e sperimentazione", né è stata eccepita o comunque è emersa alcuna limitazione
normativa o pattizia rispetto alla completezza di tale riconoscimento che risulta dalla lettera della
clausola (" sono riconosciuti utili") ed ha caratterizzato il comportamento iniziale dell'ente.

r/gl n. 3326/2009

Le buste paga prodotte (doc. 9 ric) dimostrano che alla ricorrente nel febbraio 2008, primo mese dopo l'assunzione a tempo indeterminato, venne riconosciuto un'anzianità di cinque anni e quattro mesi e che la stessa è stata mantenuta ed accresciuta sino ad agosto 2008 con precesso.

Ciò che l'Istituto convenuto contesta è la legittimità di tale clausola e del proprio conforme operato iniziale alla luce di un quadro normativo relativo al pubblico impiego che impedisce all'autonoma determinazione delle parti di una contrattazione individuale " di definirne contenuti economici in maniera difforme da quella prevista e consentita dalla legge o dai contratti collettivi" e del contenuto della già citata circolare 5/2008.

Detta clausola del contratto individuale e l'iniziale attuazione della stessa da parte dell'Istituto appaiono tuttavia del tutto legittimi e pienamente rispettosi del contesto normativo in cui sono stati posti in essere.

Nulla è stato allegato dall'amministrazione, né comunque risulta, in merito all'esistenza di pattuizioni collettive al riguardo.

Contrariamente a quanto parrebbe ritenere parte convenuta, d'altronde, in detto contesto normativo non sono rinvenibili neppure norme di legge che regolino specificamente la questione relativa alla rilevanza o meno, per chi venga successivamente assunto a tempo indeterminato, dell'anzianità di servizio maturata in precedenti rapporti a termine.

Nulla può essere rinvenuto al riguardo, in particolare, nell'art. 1 commi da 519 a 521 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) o nell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) oggetto di interpretazione nella circolare 5/2008 citata.

Tali norme, infatti, si limitano a dettare regole per il ricorso alla cd. stabilizzazione dei lavoratori a termine in deroga alla regola del concorso pubblico senza nulla dire in merito alla sorte nel rapporto ormai stabilizzato dell'anzianità maturata anteriormente.

L'unica di tali previsioni che appare pertinente al caso di specie è il comma 500 dell'art. 1 l. 296/2007 il quale, nel costituire un fondo per la stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca, lo rende utilizzabile anche per l'assunzione dei vincitori di concorso fino ad allora impossibile a causa del cd. blocco delle assunzioni di cui all'art. 1 comma 95 l. 311/2004, ma non esplicita nulla in merito ai criteri di determinazione del fondo da cui si possa inferire l'intento del legislatore in merito ai periodi di servizio pregressi.

In realtà neanche la circolare invocata da parte convenuta mostra di leggere in tali norme una volontà di disciplinare la questione per cui è causa, né lo fanno i pareri 20/2008 e 25/2008 prodotti da parte ricorrente, di tenore pressoché identico.

Per quanto qui interessa, infatti, la circolare si limita a specificare che "la durata del precedente contratto a tempo determinato è da considerare utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della "stabilizzazione" e che pertanto "l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio".

L'azzeramento dell'anzianità di servizio da essa evidenziato, dunque, non è altro che il risultato della formale applicazione alle assunzioni derivanti dalla stabilizzazione della regola - logica, prima ancora che giuridica, ed effettivamente propria di "tutte le nuove assunzioni" - secondo cui l'anzianità decorre dall'assunzione, sicché quando un rapporto di lavoro a termine viene seguito, o comunque sostituito, da un'assunzione a tempo indeterminato l'anzianità riparte da zero.

A ben vedere, dunque, la presente decisione verte sull'ammissibilità della deroga a tale effetto "naturale" sull'anzianità pregressa della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro contenuta nel citato art. 6 del contratto individuale di lavoro stipulato dalle parti ed attuata concretamente nei primi mesi di vita del rapporto di lavoro che ne è scaturito.

Ebbene, nel caso di specie una tale deroga risulta certamente ammissibile e addirittura doverosa alla luce del fondamentale principio di diritto comunitario costituito dal divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato quale è sancito dalla clausola 4 dell'Accordo



2

rgl n. 3326/2009

Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee in numerose sentenze.

Detta clausola stabilisce al primo comma che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" ed al quarto comma che "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è ripetutamente pronunciata su detta clausola in modo tale che non consente dubbi circa la sua applicabilità anche nel caso di specie ed in senso favorevole alla ricorrente.


Appare estremamente utile in tal senso la sentenza - invocata da parte ricorrente - emessa in data 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05 (Del Cerro Alonso) relativa ad una vicenda molto simile a quella per cui è causa, in cui una dipendente dell'amministrazione sanitaria spagnola era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negati sulla scorta di una previsione della legge nazionale che riconosce detti scatti soltanto al personale a tempo indeterminato.

In detta sentenza la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha innanzi tutto ribadito quanto già in precedenza più volte statuito circa il fatto che le previsioni dell'Accordo Quadro sono applicabili anche "ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico", trattandosi di "norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza" di cui devono usufruire "tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro".

Ha quindi chiarito che l'esclusione delle «retribuzioni» sancita dal n. 5 dell'art. 137 CE rispetto al complesso dei settori contemplati dal n. 1 del medesimo articolo - i quali ai sensi dell'art. 139 costituiscono l'ambito di operatività degli accordi conclusi a livello comunitario - "non può essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, pena smontare taluni settori contemplati dall'art. 137, n. 1, CE, di gran parte dei loro contenuti" sicché "la riserva di cui all'art. 137, n. 5, CE, non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporti il pagamento di una differenza di retribuzione" e dunque "la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato".

Ha infine spiegato che la nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro "dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria". Si tratta di principi sanciti da una direttiva (la r. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea che ha recepito l'Accordo Quadro) che questo giudice può e deve applicare direttamente per la decisione del caso di specie.

Appaiono sussistere, infatti, tutti i presupposti indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (ad es. nella sentenza 168 del 1951) per la diretta applicabilità delle direttive nell'ordinamento italiano e cioè il carattere incondizionato e sufficientemente preciso della



rpt n. 3326/2009

prescrizione, che d'altronde non ha ancora trovato specifica attuazione da parte dell'ordinamento interno.

Orbene, appare evidente come il riconoscimento dell'anzianità progressiva relativa agli anni di lavoro a termine qui rivendicato dalla ricorrente ed inizialmente attuato dall'ente convenuto costituisce puntuale attuazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, così come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed in particolare dalla citata sentenza Del Cerro Alonso.

La diretta applicabilità di tale clausola impone dunque di considerare del tutto legittimo e vincolante per l'Amministrazione convenuta l'art. 6 del contratto individuale 1.2.2008 invocato dalla ricorrente che lo prevede e - si noti - renderebbe comunque doveroso detto riconoscimento e dunque fondata la domanda anche ove detto articolo del contratto individuale non vi fosse ovvero risultasse in contrasto con previsioni esplicite del diritto interno.

Il ripristino dell'anzianità inizialmente riconosciuta alla ricorrente determina, ovviamente, anche la necessità di liquidare e pagare le differenze retributive maturate per effetto della mancata valorizzazione intermedia di tale anzianità e rende pertanto fondata la relativa domanda di condanna dell'Ente convenuto.

Dal giorno di maturazione del diritto spettano a parte ricorrente anche gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive.

In quanto soccombente parte convenuta va altresì condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,

- ≈ dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio dal 20.9.2002 e, per l'effetto,
- ≈ condanna l'Istituto convenuto a pagare alla medesima le differenze retributive maturate da settembre 2008 fino alla riammissione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria;
- ≈ condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 1.500, oltre Iva e Cpa;
- ≈ fissa il termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.

Torino, 15 ottobre 2009

IL GIUDICE
dott.ssa Daniela PALLIAGA

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto ASTOLFI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 9 NOV. 2009

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto ASTOLFI

CANCELLERIA TRIBUNALE DI TORINO

Torino 24 NOV. 2009

Conferma all'originale
4